

Decisione dell'UFSP

sull'affiliazione all'ente responsabile ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

del 26 settembre 2006

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),

visti gli articoli 8 e 10 lettera a dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005¹ concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti, *ordina:*

1. Ente responsabile

La Federazione Svizzera dei Disinfestatori (FSD) soddisfa i requisiti posti per l'ammissione in seno all'ente responsabile.

2. Rimedi giuridici

La presente pubblicazione non comporta nessuna estensione del diritto giuridico di ricorrere, il quale è retto dall'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa². Le persone legittimate a ricorrere in virtù di tale articolo possono impugnare la presente decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, interponendo ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, conformemente all'articolo 48 della legge sui prodotti chimici³. L'atto di ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; se in possesso del ricorrente, devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

26 settembre 2006

Ufficio federale della sanità pubblica:

Il direttore, Thomas Zeltner

¹ RS 814.812.33

² RS 172.021

³ RS 813.1